

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA LEGAL E GENERALE

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Settore affari generali

Decreto n. 2657

del 12.6.2018

IL RETTORE

Publicato in albo web il 12.6.2018

Vista	la L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
Vista	la L. 7.8.1990, n. 241 e s.m.;
Vista	la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
Richiamato	lo Statuto dell'Università degli studi di Genova;
Richiamato	il Regolamento generale dei Ateneo, applicabile in quanto compatibile ai sensi della disposizione transitoria statutaria n. 3;
Richiamati	gli atti emanati nell'ambito di procedimenti di nomina dei rappresentanti dei tecnici-amministrativi a tempo indeterminato nei consigli di dipartimento per il triennio accademico 2018/2021, che hanno escluso dall'elettorato passivo coloro che hanno già svolto due mandati consecutivi, adducendo, a motivazione, l'art. 61 dello Statuto;
Richiamati	gli atti emanati nell'ambito di procedimenti di nomina dei rappresentanti dei docenti e dei tecnici-amministrativi a tempo indeterminato nelle giunte di dipartimento per il triennio accademico 2018/2021, che hanno escluso dall'elettorato passivo coloro che hanno già svolto due mandati consecutivi, adducendo, a motivazione, l'art. 61 dello Statuto;
Preso atto	di alcune eccezioni sollevate in ordine ad elettorati passivi per le elezioni delle rappresentanze (docenti e tecnici-amministrativi) nelle giunte di dipartimento ed ai rispettivi decreti di indizione;
Considerata	la necessità di assicurare il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, non discriminazione e partecipazione ai procedimenti elettorali, attraverso l'ampliamento della platea dei competitori elettorali;
Chiarito	l'ambito di applicazione del combinato disposto dell'art. 61 e della disposizione transitoria n. 1 dello Statuto, secondo cui il divieto del terzo mandato consecutivo si applica esclusivamente alle cariche accademiche, come definite all'art. 5 dello Statuto;
Considerata	la necessità di formalizzare tale interpretazione dell'art. 61 dello Statuto, in vista dello svolgimento delle votazioni non ancora indette oppure in corso;
Considerata,	altresi, la necessità di sanare la situazione di fatto che si è prodotta per le votazioni già concluse, per effetto dell'esclusione dall'elettorato passivo di coloro che hanno già svolto due mandati consecutivi nell'organo;
Considerato	che, ai sensi dell'art. 21 - <i>nomies</i> , comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistono i presupposti per l'esercizio del potere di annullamento degli atti posti in essere;
Considerato	che i provvedimenti posti in essere non hanno ancora prodotto effetti sui destinatari, l'inizio dei cui mandati è fissato all'1.11.2018, ma sono potenzialmente lesivi degli interessi degli esclusi dalla competizione elettorale;
Considerato	che la rinnovazione dei procedimenti elettorali, la quale consegue al presente provvedimento di annullamento, rispetta il principio di democrazia rappresentativa, non comprime la sfera giuridica degli eletti, che il corpo elettorale può confermare a seguito della ripetizione delle votazioni, e permette a coloro che sono stati esclusi di partecipare ai procedimenti;
Richiamata	la comunicazione del dirigente dell'area legale e generale in data 8.6.2018 ai dipartimenti di seguito elencati, i quali, alla suddetta data, hanno già indetto ma non ancora svolto le votazioni delle rappresentanze nelle giunte di dipartimento, con invito – nelle more dell'emanazione del presente decreto rettorale - di sospendere quelle dei tecnici-amministrativi (a motivo dell'illegittimità derivata dall'avvenuta esclusione dall'elettorato passivo per la relativa rappresentanza in consiglio di dipartimento dei tecnici-amministrativi che hanno già svolto due mandati consecutivi) e di portare a termine quelle

dei docenti, premettendo l'integrazione dell'elettorato passivo con i nomi di coloro che hanno già svolto due mandati consecutivi, ove non versino in situazione di ineleggibilità:

1. Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS);
2. Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOEMI);
3. Scienze della salute (DISSAL);
4. Economia;
5. Giurisprudenza;
6. Scienze della formazione (DISFOR);
7. Scienze politiche (DISPO);
8. Lingue e culture moderne;
9. Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME);
10. Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN);
11. Architettura e design (DAD);

D E C R E T A

Art. 1 - Le cariche accademiche, come definite all'art. 5 dello Statuto, sono l'unico ambito di applicazione dell'art. 61 – *Rinnovo delle cariche accademiche* e dell'ultimo periodo della disposizione transitoria n. 1 dello Statuto.

Art. 2 - Sono annullati gli atti prodotti nell'ambito dei procedimenti elettorali preordinati alla nomina dei rappresentanti dei tecnici - amministrativi nei consigli dei dipartimenti di:

1. Chimica e chimica industriale (DCCI)
2. Fisica (DIFI)
3. Scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV)
4. Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS)
5. Farmacia (DIFAR)
6. Medicina interna e specialità mediche (DIMI)
7. Medicina sperimentale (DIMES)
8. Neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOEMI)
9. Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)
10. Scienze della salute (DISSAL)
11. Economia
12. Giurisprudenza
13. Scienze della formazione (DISFOR)
14. Scienze politiche (DISPO)
15. Antichità, filosofia e storia (DAFIST)
16. Lingue e culture moderne
17. Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA)
18. Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME)
19. Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN)
20. Architettura e design (DAD)

Art. 3 - Sono confermati gli atti prodotti nell'ambito dei procedimenti elettorali preordinati alla nomina dei rappresentanti dei tecnici - amministrativi nei consigli dei dipartimenti di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) e di Matematica (DIMA), i cui elettorati passivi non presentano casi di avvenuta esclusione a motivo dello svolgimento di due mandati consecutivi.

Art. 4 - Sono annullati gli atti prodotti nell'ambito dei procedimenti elettorali preordinati alla nomina dei rappresentanti dei docenti nelle giunte dei dipartimenti di:

1. Chimica e chimica industriale (DCCI)
2. Fisica (DIFI)
3. Matematica (DIMA)
4. Scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV)
5. Medicina interna e specialità mediche (DIMI)
6. Medicina sperimentale (DIMES)
7. Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)
8. Antichità, filosofia e storia (DAFIST)
9. Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS)
10. Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA)

Art. 5 - Sono annullati gli atti prodotti nell'ambito dei procedimenti elettorali preordinati alla nomina dei rappresentanti dei tecnici - amministrativi nelle giunte dei dipartimenti di:

1. Chimica e chimica industriale (DCCI)
2. Fisica (DIFI)
3. Scienze della terra, dell'ambiente e della vita (DISTAV)
4. Farmacia (DIFAR)
5. Medicina interna e specialità mediche (DIMI)
6. Medicina sperimentale (DIMES)
7. Scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)
8. Antichità, filosofia e storia (DAFIST)
9. Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA)

Art. 6 - Sono confermati gli atti prodotti nell'ambito dei procedimenti elettorali preordinati alla nomina dei rappresentanti dei tecnici-amministrativi nelle giunte del dipartimento di matematica (DIMA) e del dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS), i cui elettorati non sono viziati, in via derivata, dall'esclusione, dall'elettorato passivo dei tecnici-amministrativi in consiglio di dipartimento, di coloro che hanno già svolto due mandati consecutivi.

Art. 7 - Sono confermati gli atti prodotti nell'ambito dei procedimenti elettorali preordinati alla nomina dei docenti nella giunta del dipartimento di farmacia (DIFAR), il cui elettorato passivo non presenta casi di avvenuta esclusione a motivo dello svolgimento di due mandati consecutivi.

Art. 8 - Il capo settore protocollo, gestione documentale e archivi digitali è autorizzato all'eliminazione dai fascicoli dei docenti e dei tecnici – amministrativi dei decreti di nomina a componente del consiglio o della giunta di dipartimento.

Art. 9 - Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria entro il termine di sessanta giorni (art. 92 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199), nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza, da parte dei destinatari, di questo decreto.

Art. 10 - Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, sarà conservato presso l'area legale e generale - servizio affari generali.

IL RETTORE
Firmato digitalmente
Prof. Paolo COMANDUCCI